

MISURA/SOTTOMISURA: ¹ 323/A - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE – PATRIMONIO RURALE**AZIONE 2 – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle aree rurali – MALGHE****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Nelle aree rurali è particolarmente sentita l'esigenza di dover contribuire con strumenti anche diversificati ad invertire la tendenza al declino socio economico e allo spopolamento ed abbandono della campagna, anche attraverso iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e architettonico.

La conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, al fine prioritario della sua pubblica fruizione, può rappresentare infatti una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali e accrescere, nel contempo, l'attrattività dei territori e delle aree rurali, con forti ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile.

Tra le diverse dimensioni del contesto rurale, gli aspetti connessi con il paesaggio e l'architettura rurale tradizionale costituiscono una rilevante e singolare ricchezza culturale e storica, quale testimonianza diretta della relazione tra l'attività dell'uomo e l'ambiente naturale e fonte effettiva di attrattività del territorio e dei sistemi locali.

La riqualificazione e valorizzazione delle caratteristiche storico-architettoniche e costruttive di fabbricati, immobili e manufatti che presentano un preciso interesse storico, artistico, paesaggistico o culturale, ai fini della relativa conservazione e pubblica fruizione, risulta fondamentale non solo per tutelare e tramandare la memoria storica dell'attività e della cultura rurale, ma anche in termini di valido contributo al processo di riqualificazione del territorio rurale e alla strategia complessiva per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Sotto tali aspetti le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale.

Analoghi contributi allo sviluppo delle zone rurali possono derivare dalla conservazione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e delle caratteristiche culturali, in particolare nelle aree a forte valenza ambientale e paesaggistica.

1.2 - Obiettivi

Gli obiettivi specifici della misura sono:

migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali;

consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali;

contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali;

aumentare l'attrattività degli ambiti rurali, attraverso la valorizzazione delle componenti culturali, architettoniche e paesaggistiche;

assicurare il miglioramento fondiario delle malghe per mezzo di interventi strutturali;

Obiettivi operativi:

¹ Il testo: "5.3.3.2.2 SOTTOMISURA" eliminato con DGR 372 del 26/02/2008.

migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi mediante interventi strutturali.

- Ambito territoriale di applicazione:

L'attuazione della Misura riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A). Nelle altre aree B, C, D può essere attuata attraverso i Programmi di Sviluppo Locale ai sensi dell'Asse 4, attraverso i Progetti Integrati di Area attivati da partenariati pubblico-privati di cui alla Misura 341 o attraverso interventi a bando regionale. Dopo la selezione dei GAL, nelle aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale la Misura è attuata esclusivamente attraverso l'Asse 4. Nella fase di costituzione dei GAL e dei partenariati di cui alla Misura 341, e prima dell'avvio della loro operatività, la Misura verrà attivata sulle aree B, C, D attraverso bandi regionali che consentiranno una rapida attivazione degli interventi. Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza ai territori ubicati nelle aree C e D.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Enti pubblici;

Regole.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è “un'unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito”.

L'ammissibilità riguarda sia le malghe già oggetto di monticazione, sia quelle che lo diverranno successivamente alla realizzazione degli interventi proposti.

A ciascuna malga oggetto di intervento dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento strutturale e dotazionale delle malghe.

3.1.1 - Interventi:

La tipologia delle opere per il miglioramento fondiario delle malghe che possono essere realizzate sono le seguenti:

- interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento igienico-sanitario, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, anche isolati;

E' ammessa la realizzazione di interventi strutturali connessi a iniziative di adeguamento igienico-sanitario e al rispetto dei relativi standard funzionali.

3.1.2 - Spese ammissibili:

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dalle procedure generali.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le altre Camere di Commercio del Veneto, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi previsti devono risultare comunque rispondenti e funzionali rispetto a specifici obiettivi e strategie complessive di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la potenziale sostenibilità degli investimenti eseguiti e la ricaduta effettiva e mirata sul territorio.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi non devono riguardare gli aspetti funzionali alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e forestali.

Non sono finanziabili gli interventi di manutenzione ordinaria e l'acquisto di macchine agricole.

L'impegno alla monticazione della malga, esplicitato nei singoli progetti, dovrà essere almeno di 7 (sette) anni dalla data di concessione del contributo. Sono fatte salve dall'obbligo alla monticazione, nel periodo di realizzazione dell'intervento richiesto a contributo, le malghe non monticate e le malghe monticate impossibilitate a monticare a causa dell'esecuzione dei lavori.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 (seimilioni euro).

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 75% della spesa ammissibile a contributo.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 200.000,00 (duecentomila euro) per singola istanza. *La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15.000,00 (quindicimila euro) per singola istanza.²*

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il richiedente, entro e non oltre 24 mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

² Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

5.1 - Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree protette	Aree a parco e/o Natura 2000	1,5
Svantaggi altitudinali *	da 1000 m. a 1400 m. s.l.m	2
	Sopra i 1400 m. s.l.m	4
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	6
Presenza di attività agrituristica**	E' presente in malga attività agrituristica	1

* L'altitudine è determinata con riferimento all'ubicazione del fabbricato oggetto dell'investimento.

** Nell'anno 2007 deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine malga interessata dall'intervento; la quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2007 all'attività agrituristica, ecc...);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga, superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
6. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. documentazione di assunzione impegno alla monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo.

8. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
9. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della PMPF;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 11 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

- 1) Numero di interventi finanziati
- 2) Volume totale degli investimenti